



Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d' Appello

composta dai seguenti magistrati

dr. Antonio Galeota, Presidente f.f.

dr.ssa Giuseppina Maio, Consigliere relatore

dr. Marco Smirolto, Consigliere

dr.ssa Patrizia Ferrari, Consigliere

dr. Giovanni Comite, Consigliere

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. [redacted] del ruolo generale, proposto dalla sig.ra [redacted] (Vedova dell'Aiutante della Marina Militare, [redacted]), rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Fiore Tartaglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, Viale delle Medaglie d'Oro n. 266;

contro

il Ministero della Difesa, Direzione generale della Previdenza Militare e della leva - I reparto - 4 divisione, domiciliato in Roma Viale dell'Esercito n. 186;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla dr.ssa Anna Maria Alimandi funzionario delegato, legalmente domiciliato presso i propri uffici in

Q

Roma, Via Casilina, n. 3;

I.I.N.P.S. rappresentato e difeso congiuntamente o disgiuntamente dagli avvocati, Luigi Caliuolo Clementina Pulli, Emanuela Capannolo

Manuela Massa e Nicola Valente con i quali elegge domicilio in Roma Via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso,

per la riforma della sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n. [REDACTED] pubblicata in data [REDACTED]

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del [REDACTED] con l'assistenza del segretario, sig.ra Gerarda Calabrese, il relatore, dr.ssa Gluseppina

Maio, l'Avv. Angelo Fiore Tartaglia difensore della sig.ra Marilena Cocozza, l'Avv. Maria Passarelli per l'INPS e la dr.ssa Anna Maria

Alimandi per il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. [REDACTED], pubblicata in data [REDACTED] la Sezione territoriale per la Regione Lazio, ha respinto il ricorso presentato dalla sig.ra Cocozza Marilena per l'accertamento del proprio diritto, in qualità di vedova dell'Aiutante Marina Militare [REDACTED] a percepire il trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità di I A Categoria della Tabella "A" annessa alla Legge 10.08.1950 nr. 648 e successive modificazioni in relazione all'infermità "Neoplasia maligna di alto grado a cellule fusate ed epitelioidi - carcinoma sarcomatoide regione orbitale sinistra già

sottoposta a radio e chemioterapia e trattata chirurgicamente con exeresi del globo oculare omolaterale".

Il giudice di prime cure stante la natura prettamente tecnica della questione da decidere, con ordinanza n. [REDACTED] interpellava il Collegio Medico Legale del Ministero della difesa il quale depositava il richiesto parere in data [REDACTED] ritenendo che l'infermità non potesse essere ritenuta dipendente da causa di servizio.

Sulla base delle risultanze del parere acquisito è pervenuto alla decisione di rigetto del ricorso.

2. Avverso la sentenza ha interposto appello la sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] lamentando: Violazione dell'art. 132 c.p.c.: motivazione carente e solo apparente. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e carenza di motivazione anche in ordine ai fatti non contestati dalle parti resistenti e non affatto valutate dal Giudice ai fini del decidere.

Violazione di legge: art. 1, commi 562, 564 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e degli artt. 1 e 6 del D.P.R. 7 luglio 2006 nr. 243; D.P.R. nr. 37/09, ora riassetato negli artt. 603, 1904, 1907 del D.Lgs 15 marzo 2010 nr. 66, artt. 1078, 1079, 1083 e 1084 del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 15.03.2010 nr. 90 così come [REDACTED] del D.P.R. 40/2012. Omessa e/o erronea valutazione dei precedenti sanitari e di servizio del ricorrente difetto di istruttoria ed erronea valutazione della situazione di fatto. Errore sui presupposti, manifesta illogicità. Violazione del rischio tipizzato dai D.P.R. nn.rr. 243/2006, 37/2009, 90/2010, 40/2012.

Deduce sostanzialmente il vizio di omessa, insufficiente e/o

9

apparente motivazione, risultando radicalmente assente

l'argomentazione per la quale il Giudice ha ritenuto insussistente il rapporto di causalità fra l'insorgenza della patologia riscontrata al defunto Aiutante della Marina Militare [redacted] ed il servizio da questi prestato, attestando in modo del tutto erroneo e basato esclusivamente sulle risultanze del rapporto informativo (di parte) redatto in data [redacted] della Difesa che il militare in questione non era stato assoggettato a nessuna esposizione per quel che concerne sia l'uranio impoverito, sia le nano-particelle.

Evidenzia che nella sentenza ci si limita a fare riferimento al rapporto informativo dell'amministrazione del quale è stata denunciata la lacunosità ed al parere del C.M.L., che però a sua volta non ha preso in considerazione le argomentazioni tecniche svolte in controdeduzione da parte ricorrente, nè ha argomentato sulla presenza nei tessuti del de cuius di nano particelle di metalli pesanti che testimoniano l'esposizione a specifico inquinamento ambientale

In conclusione ha chiesto, il riconoscimento del diritto vantato dall'odierno appellante in prime cure o in via subordinata il rinvio degli atti al primo giudice. Con vittoria di spese diritti ed onorari.

3. Si è ritualmente costituito il Ministero della Difesa con memoria depositata il [redacted] 16, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello, perché inerente una questione di fatto non sindacabile in appello e chiedendone in merito il rigetto perché privo di fondamento giuridico.

Con memoria in data [redacted] si è costituito il Ministero

dell'Economia e delle Finanze che ampiamente argomentando ha
eccepito l'infondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria in data [REDACTED]
[REDACTED] osservando che la decisione del Giudice di prime cure,
puntualmente ed ampiamente motivata, trova riscontro sia nella
vicenda amministrativa, che non risulta compiuta con un espresso
riconoscimento, da parte del Comitato tecnico per le pensioni
privilegiate, del nesso di causalità tra le patologie sofferte dal sig.
Madureri e l'espletamento delle sue funzioni presso il Ministero della
Difesa, ed ha insistito per il rigetto del gravame.

All'udienza del [REDACTED] dopo l'esposizione introduttiva del
relatore, i rappresentanti delle parti hanno ribadito quanto
argomentato negli atti scritti e si sono riportati alle richieste
conclusive ivi rassegnate.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

L'appello è fondato e va accolto.

Deduce l'appellante che quanto affermato dal primo giudice è basato
esclusivamente sulle risultanze del rapporto informativo (di parte)
redatto in data [REDACTED] del quale è stata denunciata la lacunosità
e sul parere del C.M.L., che però a sua volta non ha preso in
considerazione le argomentazioni tecniche svolte in controdeduzione
da parte ricorrente, e sostiene pertanto che la sentenza non integra
una valida motivazione bensì un difetto assoluto di motivazione.



Il Collegio rammenta che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza pensionistica, il vizio di motivazione idoneo a costituire motivo di diritto che legittima l'appello avanti la Corte dei conti in materia pensionistica, è deducibile per carenza di motivazione ovvero quando viene prospettata una motivazione meramente apparente o incongrua o, infine, nei casi in cui l'esposizione è inidonea a far rilevare le ragioni della decisione.

Ciò premesso, e senza travalicare i limiti dell'appello in materia pensionistica, si deve rilevare che, effettivamente, la sentenza impugnata appare priva di idonea motivazione.

Difatti dagli atti risulta che il giudice di prime cure, nel rigettare l'appello, si è limitato a confermare le conclusioni del CML condividendo le argomentazioni del rapporto informativo dell'amministrazione della difesa in data [REDACTED] senza esaminare o argomentare sugli ulteriori elementi, che contrariamente a quanto dedotto dal GUP in sentenza erano stati adottati dalla difesa del ricorrente.

Infatti il giudicante, nel rendere la suddetta motivazione, ha del tutto tralasciato di considerare le eccezioni di lacunosità del rapporto ed il ritrovamento nei tessuti biotici di nano particelle di metalli pesanti indicati da parte attrice a riprova dell'esposizione ad ambienti altamente contaminati.

In conclusione, la sentenza va annullata e, nel contempo, in considerazione dei limiti che la normativa in tema di appello pensionistico pone alla competenza di questa sezione di appello, in

9

applicazione dell'art.105, comma 1, del r.d. n.1038/1933, ora art.199,
 comma 2 CGC, gli atti devono essere rimessi alla Sezione
 giurisdizionale di primo grado affinché si pronunci nel merito della
 causa, oltre che sulle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello,
 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
 definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, annulla
 l'impugnata sentenza e, per l'effetto, rinvia al primo giudice per
 l'esame del merito nonché per le spese di questo grado di giudizio.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.


Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE f.f.

Dott.ssa Giuseppina Maio

Dott. Antonio Galeota




Il Dirigente

Dott. Salvatore Antonio SARDELLA



Il Collegio ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo
 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali), dispone
 che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al
 comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente.

IL PRESIDENTE f.f.

Dott. Antonio Galeota



Il Dirigente

Dott. Salvatore Antonio SARDELLA



DEPOSITATA IN SEGRETARIA

DEPOSITATA IN SEGRETARIA